

Allegato "b" alla matrice n. 25710

STATUTO
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"ARISTEA SERVICE - SOC. COOP. A R.L."

TITOLO I°
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1) - E' COSTITUITA CON SEDE NEL COMUNE DI FERRARA, UNA SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINATA "ARISTEA SERVICE - SOC. COOP. A R.L." E ASSUME LA SIGLA "ARISTEA SERVICE", CHE POTRA' ESSERE USATA, OVE LA LEGGE LO CONSENTA, SIA COMMERCIALMENTE CHE LEGALMENTE IN LUOGO DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE SCRITTA PER ESTESO.

ART. 2) - LA COOPERATIVA AVRA' DURATA FINO AL 31 DICEMBRE 2090 E POTRA' ESSERE PROROGATA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ANCHE PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE.

ALLA COOPERATIVA SI APPLICANO LE LEGGI SPECIALI IN MATERIA, NONCHE' LE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL TITOLO VI DEL CODICE CIVILE IN QUANTO COMPATIBILI E, PER QUANTO NON PREVISTO DAL TITOLO VI DEL CODICE CIVILE, IN QUANTO COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI SULLE SOCIETA' PER AZIONI.

ALLA COOPERATIVA SI APPLICANO, IN PARTICOLARE, LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L. 3 APRILE 2001, N.142 DI RIFORMA DELLA FIGURA DEL SOCIO LAVORATORE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

TITOLO II°
SCOPO E OGGETTO

ART. 3) - LO SCOPO CHE I SOCI LAVORATORI INTENDONO PERSEGUIRE E' QUELLO DI OTTENERE, TRAMITE LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA E CON LA PRESTAZIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA' LAVORATIVA, CONTINUITA' DI OCCUPAZIONE LAVORATIVA E LE MIGLIORI CONDIZIONI ECONOMICHE, SOCIALI, PROFESSIONALI, FAVORENDO L'INSERIMENTO DI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO. LA COOPERATIVA POTRA' SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' AVVALENDOSI ANCHE DELL PRESTAZIONI LAVORATIVE DI SOGGETTI DIVERSI DA SOCI.

AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI, COME DISPOSTO DALLA L. 3 APRILE 2001, N. 142 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, I SOCI INSTAURANO CON LA COOPERATIVA UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN FORMA SUBORDINATA O AUTONOMA, OVVERO IN QUALSIASI ALTRA FORMA CONSENTA LA LEGISLAZIONE ITALIANA.

LA TUTELA DEI SOCI LAVORATORI VIENE ESERCITATA DALLA COOPERATIVA E DALLE ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA, NELL'AMBITO DELLE LEGGI IN MATERIA DEGLI STATUTI SOCIALI E DEI REGOLAMENTI.

LA GESTIONE SOCIALE DEVE ESSERE ORIENTATA AL CONSEGUIMENTO DEI PARAMETRI DI SCAMBIO MUTUALISTICO PREVALENTE DI CUI AGLI ARTICOLI 2512 E 2513 DEL CODICE CIVILE.

LA COOPERATIVA SI PROPONE, ALTRESI', DI PARTECIPARE AL RAFFORZAMENTO DEL MOVIMENTO COOPERATIVO UNITARIO ITALIANO. PER CIO' STESSO LA COOPERATIVA ADERISCE ALLA LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE ED AI SUOI ORGANISMI PERIFERICI NELLA CUI GIURISDIZIONE HA LA PROPRIA SEDE SOCIALE.

SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE POTRA' ADERIRE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI CATEGORIA ED ALLA RELATIVA ASSOCIAZIONE REGIONALE ADERENTE ALLA LEGA NAZIONALE COOPERATIVE E MUTUE, NONCHE' AD ALTRI ORGANISMI ECONOMICI O SINDACALI CHE SI PROPONGANO INIZIATIVE DI ATTIVITA' MUTUALISTICHE, COOPERATIVISTICHE, DI LAVORO O DI SERVIZIO.

ART. 4) - LA COOPERATIVA HA PER OGGETTO SOCIALE L'ASSUNZIONE, SOTTO QUALSIASI FORMA, DI APPALTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE, LA GESTIONE DI SERVIZI E LA FORNITURA DI BENI PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, NONCHE' DI PERSONE, ENTI, ORGANISMI O SOCIETA' PRIVATE DELLO STATO ITALIANO, DI STATI ESTERI, DELLE COMUNITA' EUROPEE, DI SOGGETTI RICONOSCIUTI DAL DIRITTO INTERNAZIONALE, NELL'AMBITO DELLE SEGUENTI ATTIVITA':

1. L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI INTEGRATI/MULTISERVIZI, RIVOLTI AGLI IMMOBILI CIVILI, INDUSTRIALI E DI QUALSIASI NATURA;
2. LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE DI OPERE EDILI IN GENERE, TRA CUI LAVORI DI COSTRUZIONI EDILIZIE IN MURATURA O IN CEMENTO ARMATO, LAVORI DI BONIFICA, OPERE STRADALI, FLUVIALI, CANALI, PONTI, ACQUEDOTTI, GASDOTTI, FOGNATURE, IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, OPERE INERENTI A SCAVI E MOVIMENTI DI TERRA, LAVORI DI DIFESA E SISTEMAZIONE IDRAULICA;
3. LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DI EDIFICI CIVILI, INDUSTRIALI, MONUMENTALI, COMPLETI DI IMPIANTI E DI OPERE CONNESSE E ACCESSORIE; IL RESTAURO DI FABBRICATI ARTISTICI E OPERE D'ARTE;

4. LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI SERVIZI E DI IMPIANTI A TECNOLOGIA SEMPLICE E COMPLESSA PER LO STOCCAGGIO, IL PRETRATTAMENTO, IL TRATTAMENTO, IL RECUPERO, IL RICICLAGGIO, LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILABILI, URBANI PERICOLOSI, SPECIALI, TOSSICO-NOCIVI (D.P.R. N. 915 DEL 10/09/1982 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI), QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DISCARICHE, IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI SEPARAZIONE DEI RIFIUTI URBANI;
5. L'ASSUNZIONE PER CONTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DI SERVIZI DI QUALSIVOGLIA NATURA TRA CUI IL TRASPORTO DI COSE E PERSONE CON QUALSIASI MEZZO, E IN PARTICOLARE L'AUTOTRASPORTO DI MERCI PER CONTO TERZI E IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI NEL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI;
6. ESEGUIRE PER CONTO TERZI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IN AZIENDE AGRICOLE E IN TERRENI ADIBITI A VERDE PUBBLICO E PRIVATO, COMPIERE I SERVIZI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ MEDESIMA E OPERE DI MANUTENZIONE MINUTA IN GENERE;
7. INSTALLARE PARCHI E GIARDINI E AREE VERDI IN GENERE, ESEGUENDO ANCHE L'ATTIVITÀ DI GIARDINAGGIO; SVOLGERE ATTIVITÀ VIVAISTICA E DI FLORICOLTURA DI PIANTE OFFICINALI E NON SU TERRENI PROPRI O DI TERZI E CEDERE A CHIUNQUE I PRODOTTI OTTENUTI; GESTIRE AREE CARATTERIZZATE DA VALENZA NATURALISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD ATTIVITÀ DI TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE AMBIENTALI;
8. SVOLGERE ATTIVITÀ DI BONIFICA, SERVIZI E OPERE CIMITERIALI; EFFETTUARE LA RICERCA, LA SPERIMENTAZIONE E L'ESECUZIONE DI LAVORI PER LA SANIFICAZIONE AMBIENTALE, QUALI: DISINFESTAZIONE, DISERBO E DISINQUINAMENTO DI AREE PUBBLICHE O PRIVATE; SPURGO FOGNATURE, POZZI NERI, FOSSE SETTICHE E SIMILI, NONCHÉ LAVORI DI MANUTENZIONE E PULIZIA PRESSO CONDOMINI, UFFICI, IMPIANTI E STABILIMENTI IN GENERE;
9. PROGETTARE, REALIZZARE, INSTALLARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI OPERE DI CARPENTERIA METALLICA, DI FALEGNAMERIA E LAVORI EDILI IN GENERE A FAVORE DI ENTI PUBBLICI O PRIVATI ED ESERCITARE IL COMMERCIO DI LEGNAME; EFFETTUARE LAVORI DI VERNICIATURA E TINTEGGIATURA IN GENERE;
10. LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DI AREE ED AUTORIZZAZIONI DESTINATE A PARCHEGGIO CON CUSTODIA DI AUTOVEETTURE, EFFETTUARE LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE, NONCHÉ DELLE APPARECCHIATURE E DELLE OPERE NECESSARIE PER LA CREAZIONE E LA GESTIONE DEI PARCHEGGI;
11. PROGETTARE, PRODURRE, INSTALLARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE DI QUALSIASI GENERE, DI SEGNALETICA VERTICALE, TOPONOMASTICA E PER INTERNI, DI BARRIERE DI PROTEZIONE STRADALI, DI BARRIERE FONASSORBENTI E DI APPARECCHIATURE DI SICUREZZA STRADALE IN GENERE, RECINZIONI FERROVIARIE, AUTOSTRADALI E STRADALI IN GENERE;
12. PROGETTARE, PRODURRE, INSTALLARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI SEGNALETICA VERTICALE LUMINOSA, MESSAGGI VARIABILI E DI INSEGNE LUMINOSE E SIMILARI;
13. PROGETTARE, INSTALLARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI SEMAFORICI E, COMunque, DI SISTEMI DI REGOLAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO; SISTEMI DI MONITORAGGIO DEL FLUSSO VEICOLARE URBANO ED EXTRAURBANO E COSTRUZIONE DELLE RELATIVE RETI ED IMPIANTI ; GESTIONE DI CENTRI OPERATIVI AD OGGETTO LE PREDETTE ATTIVITÀ'.
14. REALIZZARE CATASTI SEGNALETICI E DI ALTRO GENERE E GESTIRE GLI STESSI ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI; REALIZZARE PIANI DI SEGNALAMENTO E PIANI URBANI DEL TRAFFICO;
15. PROGETTARE, REALIZZARE, INSTALLARE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI ELEMENTI PER L'ARREDO URBANO;
16. PROGETTARE, REALIZZARE, CONDURRE ED EFFETTUARE LA MANUTENZIONE DI: IMPIANTI ELETTRICI INTERNI ED ESTERNI DI ALTA, MEDIA E BASSA TENSIONE; IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOATIVA; CABINE DI TRASFORMAZIONE; QUADRI DI DISTRIBUZIONE; QUADRI DI COMANDO E CONTROLLO; IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DI AREE SPORTIVE; IMPIANTI TELEFONICI E RADIOTELEFONICI; IMPIANTI ELETTRONICI IN GENERE; ANTENNE E PONTI RADIO; IMPIANTI ANTINCENDIO, ANTINTRUSIONE E DI SICUREZZA; IMPIANTI AIUTOVISIVI E CABINE ELETTRICHE DI ALIMENTAZIONE E DI RISERVA AEROPORTUALI; IMPIANTI MECCANICI, TERMICI, DI VENTILAZIONE, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, PNEUMATICI E DI SICUREZZA; IMPIANTI DI REALIZZAZIONE DI LINEE AEREE DI CONTATTO PER FILOVIE, TRAMVIE E FERROVIE;
17. ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI PULIZIA DI OGNI TIPO DI IMMOBILE E DI STRUTTURA, ADIBITI AD USO CIVILE, INDUSTRIALE, COMMERCIALE, CULTURALE E SOCIALE, NONCHÉ DI AEROMOBILI, DI PIAZZE, PIAZZALI, MAGAZZINI, MERCATI PUBBLICI, VIE E SIMILI; ESERCITARE MANUTENZIONI ED ATTIVITÀ VARIE COMPRESO IL SERVIZIO DI "HANDLING" PER STRUTTURE AEROPORTUALI ED ALTRE;
18. LA GESTIONE DI OFFICINE PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI IMBARCAZIONI, MACCHINE ED ATTREZZATURE, E ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO E STABILITO DALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N° 122; GESTIONE DI OFFICINE O IMPIANTI PER LA MANUTENZIONE E

RIPARAZIONE DI FILOBUS, AUTOBUS E TRAM; ESERCITARE IL COMMERCIO DEI RELATIVI PEZZI DI RICAMBIO NONCHÉ DI MATERIALE PER FERRAMENTA E MINUTERIA VARIA; ACQUISTARE E VENDERE AUTOMEZZI, AUTOCARRI, IMBARCAZIONI, AUTOVETTURE, MACCHINE ED ATTREZZATURE AGRICOLE.

19. EFFETTUARE ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICO – COMMERCIALE A FAVORE DI TERZI CONNESSE ALLE ATTIVITA' SOPRA ELENCAE.

20. SVOLGERE ATTIVITÀ DI FORNITURA DI ENERGIA IN FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

21. LAVORI MARITTIMI; COSTRUZIONI MOLI, BACINI ECC; LAVORI DI DRAGAGGIO; MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE PORTUALI E PULIZIA DI ACQUE PORTUALI ; DIGHE; GALLERIE; IMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA; CENTRALI IDRAULICHE, TERMICHE, ELETTRONUCLEARI; IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI ALTERNATIVE

LE ATTIVITÀ SOPRA INDICATE POTRANNO ESSERE SVOLTE IN PROPRIO OVVERO A FAVORE DI PRIVATI, ASSUNTE IN APPALTO, IN CONCESSIONE O IN QUALUNQUE ALTRA FORMA CONSENTITA DALLA LEGGE DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

LA COOPERATIVA POTRÀ SVOLGERE QUALUNQUE ALTRA ATTIVITÀ CONNESSA E AFFINE A QUELLE SOPRA ELENCAE, NONCHÉ COMPIERE TUTTI GLI ATTI E CONCLUDERE TUTTE LE OPERAZIONI, AD ESSA CONSENTITE DALLA LEGGE, DI NATURA IMMOBILIARE, MOBILIARE, INDUSTRIALE E FINANZIARIA CONSENTITE AGLI OPERATORI NON QUALIFICATI, NECESSARIE E UTILI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE E COMUNQUE ATTINENTI AL MEDESIMO, NONCHÉ FRA L'ALTRO, PER LA SOLA INDICAZIONE ESEMPLIFICATIVA:

A) ASSUMERE INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI, SOTTO QUALSIASI FORMA, IN SOCIETÀ O DITTE SPECIE SE SVOLGONO ATTIVITÀ ANALOGHE, O COMUNQUE ACCESSORIE ALL'ATTIVITÀ SOCIALE, SEMPRE NEI LIMITI DI LEGGE;

B) DARE ADESIONE E PARTECIPAZIONE A ENTI E ORGANISMI ECONOMICI, CONSORTILI E FIDEJUSSORI DIRETTI A CONSOLIDARE E SVILUPPARE IL MOVIMENTO COOPERATIVO ED AGEVOLARNE GLI SCAMBI, GLI APPROVVIGIONAMENTI ED IL CREDITO;

C) CONCEDERE AVALLI CAMBIARI, FIDEIUSSIONI E OGNI E QUALSIASI ALTRA GARANZIA SOTTO QUALSIVOGLIA FORMA PER FACILITARE L'OTTENIMENTO DEL CREDITO AI SOCI, AGLI ENTI CUI LA COOPERATIVA ADERISCE, NONCHÉ A FAVORE DI ALTRE SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE AI SENSI DELL'ART.2359 C.C;

D) COSTITUIRE E ESSERE SOCIA, NEI LIMITI DI LEGGE, DI SOCIETÀ PER AZIONI E A RESPONSABILITÀ LIMITATA E DI COOPERATIVE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE DELLA COOPERATIVA;

E) STIMOLARE LO SPIRITO DI PREVIDENZA E DI RISPARMIO DEI SOCI LAVORATORI ISTITUENDO UNA SEZIONE DI ATTIVITÀ DISCIPLINATA DA APPOSITO REGOLAMENTO, PER LA RACCOLTA DEI PRESTITI, LIMITATA AI SOLI SOCI LAVORATORI ED EFFETTUATA ESCLUSIVAMENTE AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE. E' PERTANTO TASSATIVAMENTE VIETATA LA RACCOLTA DEL RISPARMIO FRA IL PUBBLICO SOTTO OGNI FORMA E QUALSIASI ATTIVITÀ FINANZIARIA RISERVATA DALLA LEGGE AGLI OPERATORI QUALIFICATI.

F) COSTITUIRE FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE;

G) ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE;

H) LA COOPERATIVA PUÒ ADERIRE AD UN GRUPPO COOPERATIVO PARITETICO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2545-SEPTIES DEL CODICE CIVILE.

TITOLO III° SOCI ORDINARI

ART. 5) – SOCI LAVORATORI.

IL NUMERO DEI SOCI LAVORATORI È ILLIMITATO, MA NON PUÒ ESSERE INFERIORE AL MINIMO STABILITO DALLA LEGGE.

SONO SOCI LAVORATORI COLORO CHE:

1. CONCORRONO ALLA GESTIONE DELL'IMPRESA PARTECIPANDO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI E ALLA DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA DI DIREZIONE E CONDUZIONE DELL'IMPRESA;

2. PARTECIPANO ALLA ELABORAZIONE DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO E ALLE DECISIONI CONCERNENTI LE SCELTE STRATEGICHE, NONCHÉ ALLA REALIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI DELL'AZIENDA;

3. CONTRIBUISCONO ALLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E PARTECIPANO AL RISCHIO, AI RISULTATI ECONOMICI E ALLE DECISIONI SULLA LORO DESTINAZIONE;

4. METTONO A DISPOSIZIONE LE PROPRIE CAPACITÀ PROFESSIONALI ANCHE IN RELAZIONE AL TIPO E ALLO STATO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, NONCHÉ ALLA QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO DISPONIBILI PER LA COOPERATIVA STESSA.

5. POSSONO ESSERE SOCI LAVORATORI TUTTE LE PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITÀ DI AGIRE CHE ABBIANO MATURATO O CHE INTENDANO MATURARE UNA CAPACITÀ PROFESSIONALE NEI SETTORI DI CUI ALL'OGGETTO SOCIALE E CHE, PER LA LORO CAPACITÀ EFFETTIVA DI LAVORO, ATTITUDINE O SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE POSSONO PARTECIPARE DIRETTAMENTE AI LAVORI DELL'IMPRESA SOCIALE ED ATTIVAMENTE COOPERARE AL SUO ESERCIZIO E AL SUO SVILUPPO.

6. POSSONO ESSERE, ALTRESÌ, AMMESSI COME SOCI LAVORATORI ANCHE ELEMENTI TECNICI E AMMINISTRATIVI, NEL NUMERO STRETTAMENTE NECESSARIO AL BUON FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ.

IL SOCIO LAVORATORE, CON LA PROPRIA ADESIONE O SUCCESSIVAMENTE ALL'INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO, STABILISCE UN ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO, IN CONFORMITÀ CON L'APPOSITO REGOLAMENTO, SOTTOSCRIVENDO APPOSITO CONTRATTO CON LA COOPERATIVA.

NON POTRANNO ESSERE SOCI LAVORATORI COLORO CHE ESERCITANO IN PROPRIO, O VI ABBIANO INTERESSENZE DIRETTE, IMPRESE IDENTICHE ED AFFINI A QUELLA ESERCITATA DALLA COOPERATIVA ED IN CONCORRENZA CON QUEST'ULTIMA, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSUNTA IN CONFORMITÀ ALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI LAVORO.

OLTRE AI SOCI LAVORATORI, POSSONO ESSERE AMMESSI "SOCI SOVVENTORI".

ART. 6) - CHI INTENDE ESSERE AMMESSO COME "SOCIO LAVORATORE" DOVRÀ PRESENTARE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOMANDA SCRITTA CHE DOVRÀ CONTENERE:

1. L'INDICAZIONE DEL NOME, COGNOME, RESIDENZA, CITTADINANZA E DATA E LUOGO DI NASCITA;
2. L'INDICAZIONE DELLA EFFETTIVA ATTIVITÀ SVOLTA, DELLA EVENTUALE CAPACITÀ MATURATA NEI SETTORI DI CUI ALL'OGGETTO DELLA COOPERATIVA E DELLE SPECIFICHE COMPETENZE POSSEDUTE, NONCHÉ L'INDICAZIONE DEL TIPO E DELLE CONDIZIONI DELL'ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO CHE IL SOCIO INTENDE INSTAURARE CON LA COOPERATIVA, IN CONFORMITÀ CON IL PRESENTE STATUTO E CON L'APPOSITO REGOLAMENTO, DEI QUALI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE;
3. L'AMMONTARE DELLE QUOTE CHE SI PROPONE DI SOTTOSCRIVERE, NEL RISPETTO DEI LIMITI DI LEGGE E NEL RISPETTO DEL LIMITE MASSIMO DI PARTECIPAZIONE STABILITO DALL'ASSEMBLEA;
4. LA DICHIARAZIONE DI ATTENERSI AL PRESENTE STATUTO, AI REGOLAMENTI E ALLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI.
5. L'ACCETTAZIONE ESPRESSA DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 48.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ACCERTATA L'ESISTENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 5 E LA INESISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALLA LEGGE, DELIBERA L'AMMISSIONE CHE DIVENTERÀ OPERANTE E SARÀ ANNOTATA NEL LIBRO DEI SOCI DOPO CHE DA PARTE DEL NUOVO AMMESSO SIANO STATI EFFETTUATI I VERSAMENTI DI CUI AL SEGUENTE ART. 7.

TRASCORSO UN MESE DALLA DATA DI COMUNICAZIONE SENZA CHE SIANO STATI EFFETTUATI DETTI VERSAMENTI, LA DELIBERA PERDERÀ AUTOMATICAMENTE OGNI EFFICACIA.

LA DOMANDA POTRÀ ESSERE RIPROPOSTA PURCHÉ ACCOMPAGNATA DAL CONTEMPORANEO VERSAMENTO DELLA TASSA DI AMMISSIONE E DELLA QUOTA SOCIALE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 7. IN TAL CASO L'AMMISSIONE POTRÀ ESSERE NUOVAMENTE DELIBERATA CON EFFETTO DALLA SUA IMMEDIATA ANNOTAZIONE NEL LIBRO DEI SOCI.

IN CASO DI RIGETTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ ENTRO SESSANTA GIORNI MOTIVARE LA DELIBERAZIONE E COMUNICARLA AGLI INTERESSATI.

QUALORA LA DOMANDA DI AMMISSIONE NON SIA ACCOLTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CHI L'HA PROPOSTA PUÒ, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DEL DINIEGO, CHIEDERE CHE SULL'ISTANZA SI PRONUNCI L'ASSEMBLEA, LA QUALE DELIBERA SULLE DOMANDE NON ACCOLTE, SE NON APPPOSITAMENTE CONVOCATA, IN OCCASIONE DELLA SUA PROSSIMA SUCCESSIVA CONVOCAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA RELAZIONE AL BILANCIO ILLUSTRÀ LE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DI NUOVI SOCI.

A SEGUITO DELLA DELIBERA DI AMMISSIONE, NELLA QUALE VIENE STABILITO IL TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO CHE SARÀ INSTAURATO CON LA COOPERATIVA, IL SOCIO ADERISCE IN FORMA SCRITTA ALLA RELATIVA DISCIPLINA, CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 16.

ART. 7) – IL CAPITALE SOCIALE DEI SOCI LAVORATORI È COSTITUITO DA QUOTE CHE SONO SEMPRE NOMINATIVE E NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTE A PEGNO O A VINCOLI, NÉ ESSERE CEDUTE.

LE AZIONI SOTTOSCRITTE POTRANNO ESSERE VERSATE A RATE E PRECISAMENTE:

1. ALMENO IL 2% ALL'ATTO DELLA SOTTOSCRIZIONE;
2. IL RESTANTE NEI TERMINI DA STABILIRSI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

I "SOCI LAVORATORI" SONO OBBLIGATI:

1. AL VERSAMENTO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI SOPRA PREVISTI NONCHÉ DELLA TASSA DI AMMISSIONE EVENTUALMENTE DELIBERATA DAL CDA PER L'ESERCIZIO IN CORSO;

2. ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI INTERNI E DELLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI;

3. A METTERE A DISPOSIZIONE LE PROPRIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E IL PROPRIO LAVORO IN RELAZIONE AL TIPO E ALLO STATO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA, NONCHÉ ALLA QUANTITÀ DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO DISPONIBILE PER LA COOPERATIVA STESSA, COME PREVISTO NELL'ULTERIORE RAPPORTO INSTAURATO E FERME RESTANDO LE ESIGENZE DELLA COOPERATIVA.

ART. 8) – E' FATTO DIVIETO AI "SOCIO LAVORATORI" DI ISCRIVERSI CONTEMPORANEAMENTE AD ALTRE COOPERATIVE CHE PERSEGUANO IDENTICI SCOPI SOCIALI ED ESPLICHINO UNA ATTIVITÀ CONCORRENTE, NONCHÉ DI PRESTARE LAVORO A FAVORE DI TERZI ESERCENTI IMPRESE CONCORRENTI, SALVO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL CDA, CHE PUÒ TENERE CONTO DELLE TIPOLOGIE E DELLE CONDIZIONI DELL'ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO, PUÒ AUTORIZZARE IL LAVORATORE ALLO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE A FAVORE DI TERZI, NONCHÉ, IN QUALITÀ DI SOCIO, PRESSO ALTRE COOPERATIVE.

TITOLO IV° RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE

ART. 9) - LA QUALITÀ' DI SOCIO LAVORATORE SI PERDE PER RECESSO, ESCLUSIONE O PER CAUSA DI MORTE.

ART. 10) RECESSO.

OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, PUÒ RECEDERE IL SOCIO LAVORATORE:

- A) CHE ABBAIA PERDUTO I REQUISITI PER L'AMMISSIONE;
- B) CHE NON SI TROVI PIÙ IN GRADO DI PARTECIPARE AL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE.
- C) IL CUI RAPPORTO DI LAVORO – SUBORDINATO, AUTONOMO O DI ALTRA NATURA – SIA CESSATO PER QUALSIASI MOTIVO.

IL SOCIO LAVORATORE CHE INTENDE RECEDERE, SALVO L'IPOTESI DI CESSAZIONE TOTALE DELL'ATTIVITÀ DI LAVORO, DOVRÀ DARNE PREAVVISO SCRITTO ALLA COOPERATIVA ALMENO 30 (TRENTA) GIORNI PRIMA DELLA DATA DEL RECESSO CON LETTERA RACCOMANDATA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ESAMINARLA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICEZIONE VERIFICANDO SE RICIRRANO I MOTIVI CHE A NORMA DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO, LEGITTIMANO IL RECESSO. SE NON SUSSISTONO I PRESUPPOSTI DEL RECESSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE DARNE IMMEDIATAMENTE COMUNICAZIONE AL SOCIO, CHE PUO' ATTIVARE LE PROCEDURE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 12.

IL RECESSO DIVENTA EFFICACE, CON RIGUARDO SIA AL RAPPORTO SOCIALE SIA A QUELLO MUTUALISTICO, A FAR DATA DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA, TRASMESSA ALL'INTERESSATO MEDIANTE LETTERA RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO.

ART. 11) - ESCLUSIONE.

L'ESCLUSIONE È PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE NEI CONFRONTI DEL SOCIO LAVORATORE:

- 1) CHE NON RISULTI AVERE OD ABBAIA PERDUTO I REQUISITI PREVISTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ;
- 2) CHE VENGA DICHIARATO INTERDETTO, INABILITATO O FALLITO;
- 3) CHE VENGA A TROVARSI IN UNA DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO 6;
- 4) CHE ABBAIA VISTO RISOLTO L'ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO:

A. SUBORDINATO

- 1. PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA DECISO DALLA COOPERATIVA
- 2. PER MUTUO CONSENSO
- 3. PER DIMISSIONI, ANCHE IN PERIODO DI PROVA
- 4. PER LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA O GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO
- 5. PER PERDITA DI APPALTO DA PARTE DELLA COOPERATIVA, CON CONSEGUENTE ASSUNZIONE PRESSO DIVERSO DATORE DI LAVORO

B. DIVERSO DA QUELLO SUBORDINATO

- 1. PER MUTUO CONSENSO

2. PER RECESSO CONTRATTUALE COMUNICATO DAL SOCIO LAVORATORE
3. PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, DI NON SCARSA IMPORTANZA, DA PARTE DEL SOCIO LAVORATORE
4. PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE, DI NON SCARSA IMPORTANZA, DA PARTE DELLA COOPERATIVA.
- 5) SIA IN POSSESSO DEI REQUISITI PER AVERE DIRITTO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- 6) SI TROVI IN CONDIZIONI DI SOPRAVVENUTA INABILITÀ A PARTECIPARE AI LAVORI DELL'IMPRESA SOCIALE;
- 7) NON OTTEMPERI ALLE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL PRESENTE STATUTO, DAI REGOLAMENTI, DALLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI, CON INADEMPIMENTI CHE NON CONSENTANO LA PROSECUZIONE, NEMMENO TEMPORANEA, DEL RAPPORTO;
- 8) SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO SI RENDA MOROSO NEL PAGAMENTO DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE O NEI PAGAMENTI DI EVENTUALI DEBITI CONTRATTI AD ALTRO TITOLO VERSO LA COOPERATIVA;
- 9) CHE VENGA A TROVARSI IN UNA DELLE SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 9 DEL PRESENTE STATUTO SENZA LA PREVISTA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- 10) CHE SVOLGA O TENTI DI SVOLGERE, MEDIANTE ATTI IDONEI A CIÒ UNIVOCAMENTE DIRETTI, ATTIVITÀ IN CONCORRENZA O CONTRARIA AGLI INTERESSI SOCIALI;
- 11) CHE IN QUALUNQUE MODO ARRECHI DANNI GRAVI ALLA COOPERATIVA.

QUANDO RICORRANO PARTICOLARI ESIGENZE INTERNE ALLA COOPERATIVA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA FACOLTÀ DI NON DECRETARE L'ESCLUSIONE PER I SOCI LAVORATORI CHE ABBIANO MATURATO I REQUISITI PER AVERE DIRITTO AI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PREVISTI DALLA LEGGE O CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI SOPRAVVENUTA INABILITÀ, FISSANDO IL LIMITE MASSIMO DELLA ECCEZIONALE PROSECUZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE.

L'ESCLUSIONE DIVENTA EFFICACE, CON RIGUARDO SIA AL RAPPORTO SOCIALE SIA A QUELLO MUTUALISTICO, A FAR DATA DAL RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. LA DELIBERA VIENE ANNOTATA SUL LIBRO DEI SOCI LAVORATORI A CURA DEGLI AMMINISTRATORI.

CONTRO LA DELIBERAZIONE DI ESCLUSIONE L'INTERESSATO PUÒ ATTIVARE LE PROCEDURE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 12.

ART. 12) CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE.

LE DELIBERAZIONI PRESE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE DEBONO ESSERE COMUNICATE AI SOCI DESTINATARI MEDIANTE RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO CONTENENTE I MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO.

LE CONTROVERSIE CHE INSORGESSERO TRA I SOCI E LA COOPERATIVA IN MERITO AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SU TALI MATERIE, SARANNO DEMANDATE ALLA DECISIONE DEGLI ORGANISMI COLLEGIO ARBITRALE REGOLATI DALL'ART. 48 DEL PRESENTE STATUTO.

I SOCI CHE INTENDESSERO RECLAMARE CONTRO I MENZIONATI PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO DOVRANNO PROMUOVERE LA RELATIVA PROCEDURA CON ATTO COMUNICATO A MEZZO RACCOMANDATA ALLA COOPERATIVA, A PENA DI DECADENZA, ENTRO 60 GIORNI DALLA RICEVUTA COMUNICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI STESSI.

SALVO DIVERSA E MOTIVATA DECISIONE DEL CDA, ALLA DELIBERAZIONE DI RECESSO, DECADENZA O ESCLUSIONE DEL SOCIO LAVORATORE CONSEGUE LA RISOLUZIONE DELL'ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO CON ESSO INSTAURATO.

ART. 13) – DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE.

I SOCI LAVORATORI RECEDUTI OD ESCLUSI HANNO SOLTANTO IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE PER LIBERARE LE QUOTE DA ESSI SOTTOSCRITTE, AUMENTATE DI QUELLE AD ESSI EVENTUALMENTE ATTRIBUITE PER RIVALUTAZIONE E RISTORNO, A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 27 DEL PRESENTE STATUTO.

LA LIQUIDAZIONE AVRÀ LUOGO SULLA BASE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL QUALE LO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE, LIMITATAMENTE AL SOCIO LAVORATORE, DIVENTA OPERATIVO, EVENTUALMENTE RIDOTTA IN PROPORZIONE ALLE PERDITE IMPUTABILI AL CAPITALE, E, COMUNQUE, IN MISURA MAI SUPERIORE ALL'IMPORTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

IL PAGAMENTO, SALVO IL DIRITTO DI RITENZIONE SPETTANTE ALLA COOPERATIVA FINO A CONCORRENZA DI OGNI PROPRIO EVENTUALE CREDITO LIQUIDO, DEVE ESSERE ESEGUITO ENTRO 180 GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO STESSO.

PER LE QUOTE ASSEGNATE AL SOCIO EX ARTICOLO 2545 SEXIES DEL CODICE CIVILE LA LIQUIDAZIONE O IL RIMBORSO PUÒ ESSERE CORRISPOSTO IN PIÙ RATE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI CINQUE ANNI.

I SOCI RECEDUTI O ESCLUSI AVRANNO, ALTRESÌ, DIRITTO ALLA QUOTA DEI DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI E DELIBERATI, RELATIVI AL BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL QUALE LO SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE DIVENTA OPERATIVO.

ART. 14)- MORTE DEL SOCIO.

IN CASO DI MORTE DEL SOCIO LAVORATORE GLI EREDI CONSEGUONO IL DIRITTO AL RIMBORSO DELLE QUOTE DA LUI EFFETTIVAMENTE VERSATE ED EVENTUALMENTE ATTRIBUITE NONCHÉ AL PAGAMENTO DEI DIVIDENDI MATURATI, NELLA MISURA E CON LE MODALITÀ PREVISTE NEL PRECEDENTE ARTICOLO 13.

GLI EREDI DEL SOCIO LAVORATORE DECEDUTO DOVRANNO PRESENTARE, UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CAPITALE DI SPETTANZA, ATTO NOTORIO DAL QUALE RISULTI CHI SONO GLI AVENTI DIRITTO E LA NOMINA DI UN UNICO DELEGATO ALLA RISCOSSIONE.

ART. 15) – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI.

I "SOCI LAVORATORI" RECEDUTI O ESCLUSI E GLI EREDI DEL "SOCIO LAVORATORE" DECEDUTO, DOVRANNO RICHIEDERE IL RIMBORSO DELLA QUOTA LORO SPETTANTE ENTRO I CINQUE ANNI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO NEL QUALE LO SCIoglIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE È DIVENUTO OPERATIVO.

LE QUOTE PER LE QUALI NON SARÀ RICHiesto IL RIMBORSO NEL TERMINE SUDETTO SARANNO DEVOLUTE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA RISERVA LEGALE INDIVISIBILE.

ART. 16) - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI.

IL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI LAVORATORI È DETERMINATO DA APPOSITO REGOLAMENTO, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, TENENDO CONTO DELLA NATURA SUBORDINATA O DIVERSA DA QUELLA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO INSTAURATO CON I MEDESIMI.

IN PARTICOLARE, PER I SOCI TITOLARI DI ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO, IL REGOLAMENTO RICHIAMA I CONTRATTI COLLETTIVI APPLICABILI, NONCHÉ IL RIFERIMENTO AI MINIMI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE, TENENDO, ALTRESÌ, CONTO DELLA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL LAVORO PRESTATO.

PER I SOCI AVENTI RAPPORTI DI LAVORO DIFFERENTI DA QUELLO DI LAVORO SUBORDINATO, IL TRATTAMENTO COMPLESSIVO DEI SOCI SARÀ PROPORZIONATO ALLA QUALITÀ E QUANTITÀ DEL LAVORO PRESTATO E, COMUNQUE, IN ASSENZA DI CONTRATTI O ACCORDI COLLETTIVI SPECIFICI, NON INFERIORE AI COMPENSI MEDI IN USO PER PRESTAZIONI ANALOGHE.

IL REGOLAMENTO PUÒ DEFINIRE I PARAMETRI DI CARATTERE ECONOMICO, PRODUTTIVO E FINANZIARIO IN PRESENZA DEI QUALI L'ASSEMBLEA PUÒ DICHIARARE LO STATO DI CRISI AZIENDALE E STABILIRE LE MISURE DA ADOTTARE PER FARVI FRONTE.

LA COOPERATIVA CURA L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEL SOCIO NELL'AMBITO DELLA PROPRIA STRUTTURA ORGANIZZATIVA AZIENDALE FAVORENDONE LA PIENA OCCUPAZIONE IN BASE ALLE ESIGENZE PRODUTTIVE.

IN PRESENZA DI RAGIONI DI MERCATO, PRODUTTIVE E ORGANIZZATIVE CHE NON CONSENTANO L'UTILIZZO IN TUTTO O IN PARTE DEI SOCI LAVORATORI, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRÀ DELIBERARE LA SOSPENSIONE E/O LA RIDUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA DEL SOCIO.

L'EVENTUALE PERIODO DI INATTIVITÀ SARÀ CONSIDERATO, AI FINI NORMATIVI ED ECONOMICI, PERIODO NEUTRO A TUTTI GLI EFFETTI.

TITOLO V° SOCI FINANZIATORI

ART. 17) - SOCI SOVVENTORI.

FERME RESTANDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO III DEL PRESENTE STATUTO, POSSONO ESSERE AMMESSI ALLA COOPERATIVA SOCI SOVVENTORI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N. 59.

POSSONO ESSERE SOCI SOVVENTORI SIA LE PERSONE FISICHE CHE QUELLE GIURIDICHE ED I SOGGETTI DIVERSI.

I SOCI SOVVENTORI PERSONE FISICHE E I RAPPRESENTANTI DEI SOCI SOVVENTORI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE POSSONO ESSERE NOMINATI AMMINISTRATORI. LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI DEVE COMUNQUE ESSERE COSTITUITA DA SOCI LAVORATORI.

ART. 18) - CONFERIMENTI DEI SOCI SOVVENTORI.

I CONFERIMENTI DEI SOVVENTORI COSTITUISCONO IL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE DI CUI AL PRECEDENTE ART. 4 DEL PRESENTE STATUTO.

I CONFERIMENTI STESSI POSSONO AVERE AD OGGETTO DENARO, BENI IN NATURA O CREDITI E SONO RAPPRESENTATI DA AZIONI NOMINATIVE TRASFERIBILI.

IL VALORE DI CIASCUNA AZIONE È DI EURO 500,00 (CINQUECENTO).

ART. 19) - ACQUISTO DELLA QUALITA' DI SOCIO SOVVENTORE.

L'EMISSIONE DELLE AZIONI DESTINATE AI SOCI SOVVENTORI DEVE ESSERE DISCIPLINATA CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CON LA QUALE DEVONO ESSERE STABILITI:

A) L'IMPORTO COMPLESSIVO DELL'EMISSIONE;

B) L'EVENTUALE DIRITTO DI OPZIONE DEI SOCI LAVORATORI SULLE AZIONI EMESSE;

C) I DIRITTI PATRIMONIALI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E GLI EVENTUALI PRIVILEGI ATTRIBUITI ALLE AZIONI,

FERMO RESTANDO CHE IL TASSO DI REMUNERAZIONE NON PUÒ ESSERE MAGGIORATO IN MISURA SUPERIORE AL 2% RISPETTO AL DIVIDENDO CORRISPONTO AI SOCI LAVORATORI.

D) L'EVENTUALE DURATA MINIMA DEL CONFERIMENTO E LE MODALITÀ CON CUI IL SOCIO SOVVENTORE PUÒ ESERCITARE LA FACOLTÀ DI RECESSO.

IL RAPPORTO CON I SOCI SOVVENTORI POTRÀ ESSERE ULTERIORMENTE DISCIPLINATO, IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA.

LA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA STABILISCE, ALTRESÌ, I COMPITI CHE VENGONO ATTRIBUITI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI FINI DELL'EMISSIONE DEI TITOLI.

L'AMMISSIONE DEL SOCIO SOVVENTORE È DELIBERATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 20) - DIRITTI DEI SOCI SOVVENTORI.

A CIASCUN SOCIO SOVVENTORE PERSONA FISICA POTRÀ ESSERE ATTRIBUITO UN SOLO VOTO.

A CIASCUN SOCIO SOVVENTORE, DIVERSO DALLA PERSONA FISICA, NON POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI PIÙ DI CINQUE VOTI, QUALUNQUE SIA L'AMMONTARE DEL CONFERIMENTO EFFETTUATO.

NEL CASO IN CUI IL SOCIO LAVORATORE SIA ANCHE SOCIO SOVVENTORE, LO STESSO AVRÀ DIRITTO AD UN SOLO VOTO QUALE SOCIO LAVORATORE, NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 2538, COMMA 2°, DEL CODICE CIVILE.

L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO SOVVENTORE, SPETTA A COLUI CHE, ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA, RISULTA ISCRITTO NELL'APPOSITO LIBRO DA ALMENO NOVANTA GIORNI.

IL NUMERO COMPLESSIVO DEI VOTI ATTRIBUITI AI SOCI SOVVENTORI NON DEVE SUPERARE, IN OGNI CASO, IL TERZO DEI VOTI SPETTANTI A TUTTI I SOCI.

QUALORA, PER QUALUNQUE MOTIVO, SI SUPERI UNO DI TALI LIMITI I VOTI DEI SOCI SOVVENTORI VERRANNO COMPUTATI APPLICANDO UN COEFFICIENTE RETTIFICATIVO DETERMINATO DAL RAPPORTO TRA IL NUMERO MASSIMO DEI VOTI AD ESSI ATTRIBUIBILI PER LEGGE E IL NUMERO DI VOTI DA ESSI PORTATI.

IN CASO DI RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CONSEGUENZA DI PERDITE, IL CAPITALE DEI SOCI SOVVENTORI SARÀ RIDOTTO DOPO QUELLO DEI SOCI LAVORATORI.

ART. 21) - OBBLIGHI DEI SOCI SOVVENTORI.

OLTRE A QUANTO ESPRESSAMENTE STABILITO DAL PRESENTE TITOLO, AI SOVVENTORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DETTATE PER I SOCI LAVORATORI IN QUANTO COMPATIBILI CON LA NATURA DEL RAPPORTO. NON SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I REQUISITI DI AMMISSIONE E LE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ.

I SOCI SOVVENTORI SONO OBBLIGATI:

1. AL VERSAMENTO DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE, CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO;

2. ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI DELLA COOPERATIVA E DELLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI, LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI AD ESSI APPLICABILI.

ART. 22) - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI.

SALVO CONTRARIA DISPOSIZIONE ADOTTATA DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN SEDE DI EMISSIONE DEI TITOLI, LE AZIONI DEI SOVVENTORI POSSONO ESSERE TRASFERITE ESCLUSIVAMENTE PREVIO GRADIMENTO MOTIVATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 23) - RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI.

IL RECESSO DEI SOCI SOVVENTORI È DISCIPLINATO DALL'ARTICOLO 2437 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE. AI SOCI SOVVENTORI SPETTA INOLTRE IL DIRITTO DI RECESSO QUALORA SIA DECORSO IL TERMINE MINIMO DI DURATA DEL CONFERIMENTO STABILITO DALL'ASSEMBLEA IN SEDE DI EMISSIONE DELLE AZIONI, A NORMA DEL PRECEDENTE COMMA 7 LETTERA D), ART. 19.

IN QUESTO CASO, COME IN CASO DI SCIOGLIMENTO DELLA COOPERATIVA, IL RIMBORSO POTRÀ AVVENIRE ESCLUSIVAMENTE AL VALORE NOMINALE, EVENTUALMENTE RIVALUTATO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 27 DEL PRESENTE STATUTO.

NEL CASO DI LIQUIDAZIONE DELLA COOPERATIVA, LE AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NEL RIMBORSO RISPETTO ALLE QUOTE DEI SOCI LAVORATORI.

ART. 24) - POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

CON DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LA COOPERATIVA PUÒ ADOTTARE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE, SECONDO QUANTO STABILITO DALL'ART.5, L. 31 GENNAIO 1992, N.59 E DALL'ARTICOLO 4 DEL PRESENTE STATUTO.

IN TAL CASO LA COOPERATIVA, RICORRENDONE LE CONDIZIONI E SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI, PUÒ EMETTERE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, ANCHE AL PORTATORE SE INTERAMENTE LIBERATE, PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO E PRIVILEGIATE NELLA RIPARTIZIONE DEGLI UTILI.

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA POSSONO ESSERE EMESSE, A NORMA DI LEGGE, PER UN AMMONTARE NON SUPERIORE ALLA MINOR SOMMA TRA IL VALORE CONTABILE DELLE RISERVE INDIVISIBILI O DEL PATRIMONIO NETTO, RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO CERTIFICATO E DEPOSITATO PRESSO IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

IL VALORE DI CIASCUNA AZIONE È DI EURO 500,00 (CINQUECENTO).

LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA DEVONO ESSERE OFFERTE IN OPZIONE, IN MISURA NON INFERIORE ALLA METÀ, AI LAVORATORI DIPENDENTI ED AI SOCI DELLA COOPERATIVA, I QUALI POSSONO SOTTOSCRIVERLE ANCHE SUPERANDO I LIMITI FISSATI DALLA LEGGE PER I SOCI LAVORATORI.

ALL'ATTO DELLO SCIoglIMENTO DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA HANNO DIRITTO DI PRELAZIONE NEL RIMBORSO DEL CAPITALE SULLE ALTRE QUOTE O QUOTE, PER L'INTERO VALORE NOMINALE.

LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN CONSEGUENZA DI PERDITE NON COMPORTA RIDUZIONE DEL VALORE NOMINALE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, SE NON PER LA PARTE DELLA PERDITA CHE ECCEDE IL VALORE NOMINALE COMPLESSIVO DELLE ALTRE QUOTE O QUOTE.

LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA È DISCIPLINATA, IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA, DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI CHE DOVRÀ DETERMINARE ANCHE L'EVENTUALE DURATA MINIMA DEL RAPPORTO SOCIALE.

I POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA SONO OBBLIGATI:

1. AL VERSAMENTO DELLE AZIONI SOTTOSCRITTE, CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI PREVISTI DAL REGOLAMENTO DI EMISSIONE;
2. ALL'OSSERVANZA DELLO STATUTO, DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERAZIONI LEGALMENTE ADOTTATE DAGLI ORGANI SOCIALI, LIMITATAMENTE ALLE DISPOSIZIONI AD ESSI APPLICABILI.

ART. 25) - PATRIMONIO SOCIALE.

IL PATRIMONIO DELLA COOPERATIVA È COSTITUITO:

a) DAL CAPITALE SOCIALE DEI SOCI LAVORATORI CHE È VARIABILE ED È FORMATO DA QUOTE NOMINATIVE CIASCUNA DEL VALORE NOMINALE COME DETERMINATO AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTICOLO 6.

b) DAL CAPITALE SOCIALE DEI SOCI SOVVENTORI DI CUI AL PRECEDENTE TITOLO V, RAPPRESENTATO DA AZIONI NOMINATIVE CIASCUNA DEL VALORE NOMINALE DI EURO CINQUECENTO, DESTINATO ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL PRESENTE STATUTO;

c) DAL CAPITALE COSTITUITO DALL'AMMONTARE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA CIASCUNA DEL VALORE NOMINALE DI EURO CINQUECENTO;

d) DALLA RISERVA LEGALE INDIVISIBILE, FORMATA CON LE QUOTE DEGLI UTILI DI ESERCIZIO DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 27;

e) DA OGNI ALTRA RISERVA COSTITUITA E/O PREVISTA PER LEGGE;

f) DALLA EVENTUALE RISERVA DIVISIBILE FORMATA CON LE QUOTE DI UTILI DI ESERCIZIO DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DEL PRESENTE STATUTO E DESTINATA AI SOLI SOCI FINANZIATORI;

g) DALLA RISERVA STRAORDINARIA INDIVISIBILE.

PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI RISPONDE SOLTANTO LA SOCIETÀ CON IL SUO PATRIMONIO E CONSEGUENTEMENTE I SOCI NEL LIMITE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE ED EVENTUALMENTE ASSEGNATE.

LE RISERVE NON POSSONO ESSERE RIPARTITE, IN QUALUNQUE FORMA, FRA I SOCI LAVORATORI NÉ DURANTE LA VITA SOCIALE NÉ ALL'ATTO DELLO SCIoglIMENTO.

LA RISERVA DIVISIBILE DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO G) PUÒ ESSERE RIPARTITA ESCLUSIVAMENTE TRA I POSSESSORI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI DAI SOCI LAVORATORI.

LA COOPERATIVA HA FACOLTÀ DI NON EMETTERE I TITOLI AI SENSI DELL'ART. 2346, COMMA 1, DEL CODICE CIVILE.

ART. 26) - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO.

L'ESERCIZIO SOCIALE VA DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO.

ALLA FINE DI OGNI ESERCIZIO SOCIALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

NELLO STATO PATRIMONIALE E NEL CONTO ECONOMICO DEVONO ESSERE RIPORTATI SEPARATAMENTE I DATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA CON I SOCI.

GLI AMMINISTRATORI DOCUMENTANO, NELLA NOTA INTEGRATIVA, LA CONDIZIONE DI PREVALENZA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2513 DEL CODICE CIVILE.

IL BILANCIO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, NELLA QUALE, IN PARTICOLARE, SONO INDICATI I CRITERI SEGUITI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO, IN CONFORMITÀ CON IL CARATTERE DI COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE DELLA SOCIETÀ. NELLA SUDETTA RELAZIONE GLI AMMINISTRATORI ILLUSTRANO ANCHE LE RAGIONI DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI.

IL BILANCIO DEVE ESSERE PRESENTATO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE ENTRO 120 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE O, QUANDO RICORRONO LE CONDIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2364 ULTIMO COMMA DEL CODICE CIVILE, ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON PROPRIA DELIBERAZIONE PRESA PRIMA DELLA SCADENZA DEI 90 GIORNI DALLA DATA DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, DOVRÀ ENUNCIARE LE PARTICOLARI ESIGENZE PER CUI SI RENDESSE EVENTUALMENTE NECESSARIO IL PROLUNGAMENTO DEL TERMINE FINO A 180 GIORNI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ SEGNALARE LE RAGIONI DELLA DILAZIONE NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO, NEL RISPETTO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA, PUÒ DELIBERARE, IN FAVORE DEI SOCI LAVORATORI, TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI A TITOLO DI RISTORNO, MEDIANTE INTEGRAZIONE DEI LORO TRATTAMENTI RETRIBUTIVI COMPLESSIVI, OVVERO MEDIANTE AUMENTO GRATUITO DEL NUMERO DI QUOTE SOTTOSCRITTE E VERSATE, OVVERO ANCHE MEDIANTE DISTRIBUZIONE GRATUITA DEI TITOLI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1992, N.59. ALLO STESSO MODO LA SUDETTA DELIBERA ASSEMBLEARE PUÒ OPERARE RATIFICA DELLO STANZIAMENTO DEI TRATTAMENTI DI CUI AL PRECEDENTE PERIODO EFFETTUATO DAGLI AMMINISTRATORI. LA RIPARTIZIONE DEL RISTORNO AI SOCI LAVORATORI DEVE AVVENIRE IN MODO PROPORZIONALE ALLA QUANTITÀ E QUALITÀ DELLO SCAMBIO MUTUALISTICO, IN RELAZIONE ALL'AMMONTARE DELLE ORE DI LAVORO EFFETTUATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO SOCIALE E IN RELAZIONE AL LIVELLO DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE, I CUI PARAMETRI DI INCIDENZA VERRANNO DEFINITI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI IN SEDE DI APPROVAZIONE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO, AI SENSI DELL'ART.2521 CODICE CIVILE.

IL BILANCIO DI ESERCIZIO DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO ANNUALMENTE PRESSO L'ALBO DELLE COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE.

ART. 27) - DESTINAZIONE DELL'UTILE.

L'ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO DELIBERA SULLA RIPARTIZIONE DELL'UTILE NETTO DESTINANDO:

- a) UNA QUOTA NON INFERIORE AL 30% ALLA RISERVA LEGALE INDIVISIBILE;
- b) UNA QUOTA AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, NELLA MISURA E CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE;
- c) UN'EVENTUALE QUOTA DESTINATA AI SOCI LAVORATORI A TITOLO DI RISTORNO, NEI LIMITI E SECONDO LE PREVISIONI STABILITI DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA
- d) UN'EVENTUALE QUOTA, QUALE DIVIDENDO, RAGGUAGLIATA AL CAPITALE EFFETTIVAMENTE VERSATO ED EVENTUALMENTE RIVALUTATO, DA DISTRIBUIRE AI SOCI LAVORATORI, AI SOCI SOVVENTORI E AI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA A TITOLO DI RISTORNO, NEI LIMITI E SECONDO LE PREVISIONI STABILITI DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE
- e) UN'EVENTUALE QUOTA AD AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLE LEGGI IN MATERIA PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI MUTUALISTICI AI FINI FISCALI E CIVILI;
- f) UN'EVENTUALE QUOTA ALLA RISERVA DIVISIBILE DESTINATA AI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DIVERSI DAI SOCI LAVORATORI;
- g) QUANTO RESIDUA ALLA RISERVA STRAORDINARIA INDIVISIBILE.

L'ASSEMBLEA POTRÀ DELIBERARE, FERME RESTANDO LE DESTINAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE PER IL MANTENIMENTO DEI REQUISITI MUTUALISTICI AI FINI FISCALI ED IN DEROGA ALLE DISPOSIZIONI DEI COMMI PRECEDENTI, CHE LA TOTALITÀ DEGLI UTILI DI ESERCIZIO SIA DEVOLUTA ALLE RISERVE INDIVISIBILI.

IN OGNI CASO NON POTRANNO ESSERE DISTRIBUITI DIVIDENDI E NON POTRÀ ESSERE EFFETTUATA LA RIVALUTAZIONE GRATUITA DEL CAPITALE SOCIALE FINCHÉ NON SI SIA PROVVEDUTO ALLA TOTALE RICOSTITUZIONE DELLE RISERVE EVENTUALMENTE UTILIZZATE A COPERTURA DI PERDITE DI ESERCIZIO.

TITOLO VI°
GOVERNO DELLA SOCIETA'

ART. 28) - SONO ORGANI DELLA SOCIETÀ:

- a) L'ASSEMBLEA DEI SOCI;
- b) IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
- c) IL COLLEGIO DEI SINDACI, SE NOMINATO;
- d) L'ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

SEZIONE I – ASSEMBLEA

ART. 29) - ASSEMBLEE

LE ASSEMBLEE SONO ORDINARIE O STRAORDINARIE.

L'ASSEMBLEA È CONVOCATA DAGLI AMMINISTRATORI MEDIANTE AVVISO CONTENENTE L'INDICAZIONE DELL'ELENCO DELLE MATERIE DA TRATTARE, DEL LUOGO DELL'ADUNANZA (NELLA SEDE O ALTROVE, PURCHÉ NEL TERRITORIO NAZIONALE) E DELLA DATA E ORA DELLA PRIMA E DELLA SECONDA CONVOCAZIONE, CHE DEVE ESSERE FISSATA ALMENO VENTIQUEATTRORE DOPO LA PRIMA, SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ, ALTERNATIVE TRA LORO:

- A) PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA
- B) PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI NAZIONALI E/O LOCALI ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DI QUELLO FISSATO PER L'ADUNANZA
- C) AVVISO COMUNICATO AI SOCI CON MEZZI CHE GARANTISCANO LA PROVA DELL'AVVENUTO RICEVIMENTO ALMENO OTTO GIORNI PRIMA DELL'ASSEMBLEA, NEL DOMICILIO RISULTANTE DAL LIBRO SOCI.

IN MANCANZA DELL'ADEMPIMENTO DELLA SUDDETTA FORMALITÀ, L'ASSEMBLEA SI REPUTA VALIDAMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO PRESENTI O RAPPRESENTATI TUTTI I SOCI CON DIRITTO DI VOTO, TUTTI GLI AMMINISTRATORI E TUTTI I SINDACI EFFETTIVI E SEMPRE CHE NESSUNO DEGLI INTERVENUTI SI OPPONGA ALLA DISCUSSIONE PER DIFETTO DI INFORMAZIONE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRÀ, A SUA DISCREZIONE E IN AGGIUNTA A QUELLA OBBLIGATORIA STABILITA NEL PRIMO COMMA, USARE QUALUNQUE ALTRA FORMA DI PUBBLICITÀ DIRETTA A MEGLIO DIFFONDERE FRA I SOCI L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA HA LUOGO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO ENTRO 120 GIORNI OVVERO ENTRO 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL PRECEDENTE ARTICOLO 26 PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO.

L'ASSEMBLEA SI RIUNISCE, INOLTRE, QUANTE VOLTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO CREDA NECESSARIO O NE SIA FATTA RICHIESTA PER ISCRITTO, CON INDICAZIONE DELLE MATERIE DA TRATTARE, DAL COLLEGIO SINDACALE O DA TANTI SOCI CHE ESPRIMANO ALMENO UN DECIMO DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI LAVORATORI E AI SOCI SOVVENTORI.

IN QUESTI ULTIMI CASI LA CONVOCAZIONE DEVE AVERE LUOGO ENTRO 20 (VENTI) GIORNI DALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA.

LA CONVOCAZIONE SU RICHIESTA DI SOCI NON È AMMESSA PER ARGOMENTI SUI QUALI L'ASSEMBLEA DELIBERA, A NORMA DI LEGGE, SU PROPOSTA DEGLI AMMINISTRATORI O SULLA BASE DI UN PROGETTO O DI UNA RELAZIONE DA ESSI PREDISPOSTA.

ART. 30) - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'ASSEMBLEA ORDINARIA:

- 1) APPROVA IL BILANCIO CONSUNTIVO CON LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, SE DOVESSE RITENERLO UTILE, APPROVA ANCHE L'EVENTUALE BILANCIO PREVENTIVO;
- 2) DETERMINA IL PERIODO DI DURATA DEL MANDATO E IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NEL RISPETTO DI QUANTO DISPOSTO NEL SUCCESSIVO ARTICOLO 39 DEL PRESENTE STATUTO, E PROVVEDE ALLE RELATIVE NOMINE E REVOCHE;
- 3) DETERMINA LA MISURA DEI COMPENSI DA CORRISPONDERSI AGLI AMMINISTRATORI PER LA LORO ATTIVITÀ COLLEGIALE; DETERMINA UN IMPORTO COMPLESSIVO PER LA REMUNERAZIONE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI, INCLUSI QUELLI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE;
- 4) NOMINA, SE OBBLIGATORIO PER LEGGE O SE RITENUTO COMUNQUE OPPORTUNO, I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, ELEGGE TRA QUESTI IL PRESIDENTE E FISSA I COMPENSI LORO SPETTANTI; DELIBERA L'EVENTUALE REVOCA;
- 5) EVENTUALMENTE, CONFERISCE E REVOCA, SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE SE NOMINATO, L'INCARICO DI CONTROLLO CONTABILE EX ARTICOLO 2409 QUATER DEL CODICE CIVILE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL SUCCESSIVO ART. 43 DEL PRESENTE STATUTO E DETERMINA IL CORRISPETTIVO RELATIVO ALL'INTERA DURATA DELL'INCARICO;

- 6) DELIBERA SULLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEL SOGGETTO INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE EX ART. 2409 BIS, SE NOMINATO;
- 7) APPROVA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA;
- 8) DELIBERA SULLE DOMANDE DI AMMISSIONE DEL SOCIO NON ACCOLTE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN ADUNANZA APPOSITAMENTE CONVOCATA E, IN OGNI CASO, IN OCCASIONE DELLA PRIMA CONVOCAZIONE SUCCESSIVA ALLA RICHIESTA DA PARTE DELL'INTERESSATO DI PRONUNCIA ASSEMBLEARE;
- 9) DELIBERA, ALL'OCCORRENZA, PIANI DI CRISI AZIENDALE CON PREVISIONI ATTE A FARVI FRONTE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DELL'APPOSITO REGOLAMENTO E DALLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA;
- 10) DELIBERA LA CORRESPONSIONE DI EVENTUALI TRATTAMENTI ECONOMICI ULTERIORI, A TITOLO DI RISTORNO A FAVORE DEI SOCI LAVORATORI;
- 11) DELIBERA L'EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PREVISTI DAL TITOLO IV DEL PRESENTE STATUTO;
- 12) DELIBERA LA COSTITUZIONE DEI FONDI PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO O PER LA RISTRUTTURAZIONE O IL POTENZIAMENTO AZIENDALE;
- 13) DELIBERA LE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO O ALL'AMMODERNAMENTO AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 4 DEL PRESENTE STATUTO APPROVANDONE ANNUALMENTE, IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, GLI STATI DI ATTUAZIONE, PREVIO PARERE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA SU OGNI ALTRA MATERIA ATTRIBUITA DALLA LEGGE ALLA SUA COMPETENZA.

ART. 31) - L'ASSEMBLEA È PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA STESSA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

LA NOMINA DEL SEGRETARIO È FATTA DALL'ASSEMBLEA CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI PRESENTI. IL SEGRETARIO PUÒ ESSERE UN NON SOCIO.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA VERIFICA LA REGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE, ACCERTA L'IDENTITÀ E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA IL SUO SVOLGIMENTO ED ACCERTA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

IL VERBALE DELLE ASSEMBLEE IN SEDE STRAORDINARIA DEVE ESSERE REDATTO DA UN NOTAIO

ART. 32) - L'ASSEMBLEA ORDINARIA PUÒ RIUNIRSI MEDIANTE VIDEOCONFERENZA TRA LA SEDE E LE VARIE FILIALI DELLA SOCIETÀ, OVE PRECISATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA TRA LA SEDE E LE FILIALI, È CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE, DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI E DI PARTECIPARE ALLA VOTAZIONE; VERIFICANDOSI TALI PRESUPPOSTI, L'ASSEMBLEA SI CONSIDERA TENUTA NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE E DOVE DEVE PURE TROVARSI IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE SUL RELATIVO LIBRO.

A TAL FINE PER OGNI FILIALE VERRANNO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA LOCALE DUE RAPPRESENTANTI CON FUNZIONI DI PRESIDENTE E DI SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA "LOCALE", I QUALI SOTTO LA SUPERVISIONE DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA "GENERALE", AVRANNO IL COMPITO DI VERIFICARE LA PRESENZA DEI SOCI, LA REGOLARITÀ DELLE VOTAZIONI, E DI DARE ESECUZIONE ALLE DIRETTIVE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA "GENERALE", AL QUALE TRASMETTERANNO APPOSITO VERBALE FIRMATO.

QUALORA NELL'ORA PREVISTA PER L'INIZIO DELL'ASSEMBLEA, NON FOSSE TECNICAMENTE POSSIBILE IL COLLEGAMENTO CON UNA FILIALE, L'ASSEMBLEA NON SARÀ VALIDA E DOVRÀ ESSERE RICONVOCATA PER UNA DATA SUCCESSIVA.

NEL CASO IN CUI, IN CORSO DI ASSEMBLEA, PER MOTIVI TECNICI VENISSE SOSPESO IL COLLEGAMENTO CON UNA FILIALE, LA RIUNIONE VERRÀ DICHIARATA SOSPESA DAL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA "GENERALE" E SARANNO CONSIDERATE VALIDE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE SINO AL MOMENTO DELLA SOSPENSIONE.

IN CASO DI CONTESTAZIONI, POTRÀ ESSERE UTILIZZATA, DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA "GENERALE", QUALE PROVA DELLA PRESENZA DEI SOCI, DELL'ANDAMENTO DELLA RIUNIONE E DELLE DELIBERAZIONI, LA VIDEOREGISTRAZIONE DELLA VIDEOCONFERENZA.

QUALORA PER EFFETTO DELLO SVILUPPO DELLA TECNOLOGIA VI POTESSE ESSERE LA POSSIBILITÀ DI UTILIZZO DI ALTRE FORME DI CONVOCAZIONE, DI RIUNIONE E DI VOTAZIONE, LE SUDDETTE FORME POTRANNO ESSERE ADOTTATE, PER IL FUTURO, PREVIA DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DA ASSUMERSI CON LA MAGGIORANZA DEI 2/3 (DUE TERZI) DEI SOCI.

TALI NUOVE FORME DOVRANNO GARANTIRE COMUNQUE OLTRE ALLA POSSIBILITÀ PER TUTTI I SOCI DI RICEVERE L'AVVISO DI CONVOCAZIONE IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE DAL SECONDO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 33) - ASSEMBLEE SEPARATE

OVE SI VERIFICASSERO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ARTICOLO 2540 C.C., LA COOPERATIVA ISTITUISCE LE ASSEMBLEE SEPARATE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CONVOCA LE ASSEMBLEE SEPARATE NEI MODI E NEI TERMINI PREVISTI PER L'ASSEMBLEA GENERALE. IL TERMINE DI PREAVVISO DEVE ESSERE RISPETTATO PER LA PRIMA ASSEMBLEA SEPARATA.

ALLO SCOPO DI FACILITARE LA PARTECIPAZIONE DEI SOI E - CONSEGUENTEMENTE - LA CONVOCAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE, I SOCI DELLA COOPERATIVA SONO RAGGRUPPATI IN SEZIONI, AVENDO RIGUARDO IN PARTICOLARE ALLE ZONE OVE ESITANO SEDI SECONDAROE O UNITA' LOCALI.

TALI SEZIONI POTRANNO ESSERE CREATE ANCHE IN ZONE PRIVE DELLE STRUTTURE SUDDETTE, QUANDO PER NUMERO DEISOCI E IMPORTANZA DELLE ATTIVITA' SIA RITENUTO OPPORTUNO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COOPERATIVA.

CIASCUNA SEZIONE NON PUÒ ESSERE COSTITUITA CON UN NUMERO INFERIORE A CINQUANTA SOCI. QUALORA IL NUMERO SI RIDUCA AL DI SOTTO DELLA SOGLIA SOPRA STABILITA, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROVVEDE AD ASSEGNARE I SOCI ALLA SEZIONE PIÙ VICINA.

TUTTE LE NORME PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, SI APPLICANO ALLE ASSEMBLEE SEPARATE.

OGNI ASSEMBLEA SEPARATA DELIBERA SULLE MATERIE CHE FORMANO OGGETTO DELL'ASSEMBLEA GENERALEE NOMINA I DELEGATI ALL'ASSEMBLEA GENERALE, IN CONFORMITÀ CON I CRITERI STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

IN OGNI CASO, NELL'ASSEMBLEA GENERALE DEVE ESSERE ASSICURATA LA PROPORZIONALE RAPPRESENTANZA DELLE MINORANZE ESPRESSE DALLE ASSEMBLEE SEPARATE.

TUTTI I DELEGATI DEVONO ESSERE SOCI.

RIMANE FERMO IL DIRITTO DEI SOCI CHE ABBIANO PARTECIPATO ALL'ASSEMBLEA SEPARATA DI ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA GENERALE.

ART. 34) - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'ASSEMBLEA, A NORMA DI LEGGE, È CONSIDERATA STRAORDINARIA QUANDO SI RIUNISCE PER DELIBERARE SULLE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO, SULLA NOMINA, SULLA SOSTITUZIONE E SUI POTERI DEI LIQUIDATORI E SU OGNI ALTRA MATERIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITA DALLA LEGGE ALLA SUA COMPETENZA, A ECCEZIONE DELLE SEGUENTI MATERIE ESPRESSAMENTE RISERVATE DAL PRESENTE STATUTO ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: LA FUSIONE NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2505 E 2505 BIS DEL CODICE CIVILE; L'ISTITUZIONE O LA SOPPRESSIONE DI SEDI SECONDARIE; LA INDICAZIONE DI QUALI TRA GLI AMMINISTRATORI HANNO LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ; GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE NEL TERRITORIO NAZIONALE.

ART. 35) - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.

L'ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, È VALIDAMENTE COSTITUITA:

- IN PRIMA CONVOCAZIONE, QUANDO INTERVENGANO O SIANO RAPPRESENTATI LA METÀ' PIÙ UNO DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI;

- IN SECONDA CONVOCAZIONE, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DEI VOTI DEI SOCI INTERVENUTI O RAPPRESENTATI, AVENTI DIRITTO AL VOTO.

NELLE VOTAZIONI SI PROCEDERÀ PER ALZATA DI MANO, SALVO DIVERSA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

PER LA VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, COSÌ IN PRIMA COME IN SECONDA CONVOCAZIONE, È NECESSARIA LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI DEI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI.

TUTTAVIA, PER LA SOPPRESSIONE DELLE CLAUSOLE MUTUALISTICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 2514 DEL CODICE CIVILE, LA PROROGA DELLA SOCIETÀ, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO, LO SCIOGLIMENTO, LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ E LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE, L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA, SIA IN PRIMA SIA IN SECONDA CONVOCAZIONE, DELIBERERÀ VALIDAMENTE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI TRE QUINTI DEI VOTI SPETTANTI AI SOCI PRESENTI O RAPPRESENTATI.

ART. 36) - INTERVENTO – VOTO - RAPPRESENTANZA

NELLE ASSEMBLEE HANNO DIRITTO AL VOTO COLORO CHE RISULTANO ISCRITTI NEL LIBRO DEI SOCI LAVORATORI E NEL LIBRO DEI SOCI SOVVENTORI DA ALMENO NOVANTA GIORNI E CHE NON SIANO IN MORA NEL PAGAMENTO DELLE AZIONI O DELLE QUOTE SOTTOSCRITTE.

OGNI SOCIO LAVORATORE E SOVVENTORE PERSONA FISICA HA UN SOLO VOTO, QUALUNQUE SIA IL NUMERO DELLE AZIONI O DELLE QUOTE POSSEDUTE.

CIASCUN SOCIO SOVVENTORE DIVERSO DALLA PERSONA FISICA AVRÀ DIRITTO A UN NUMERO DI VOTI STABILITO DALL'APPOSITO REGOLAMENTO NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTICOLO 20 DEL PRESENTE STATUTO.

I SOCI, CHE PER QUALSIASI MOTIVO, NON POSSONO INTERVENIRE PERSONALMENTE ALL'ASSEMBLEA, HANNO LA FACOLTÀ DI FARSI RAPPRESENTARE SOLTANTO DA UN ALTRO SOCIO, APPARTENENTE ALLA MEDESIMA CATEGORIA DI SOCIO LAVORATORE O SOVVENTORE, CHE NON SIA AMMINISTRATORE O SINDACO, MA CHE ABBAIA DIRITTO AL VOTO, MEDIANTE DELEGA SCRITTA. CIASCUN SOCIO PUÒ RAPPRESENTARE SINO AD UN MASSIMO DI 5 SOCI.

LE DELEGHE DEBONO ESSERE MENZIONATE NEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA E CONSERVATE TRA GLI ATTI SOCIALI.

LE ORGANIZZAZIONI COOPERATIVE TERRITORIALI DELLE COOPERATIVE CUI LA COOPERATIVA ADERISCE POTRANNO PARTECIPARE CON PROPRI RAPPRESENTANTI AI LAVORI DELL'ASSEMBLEA, SENZA DIRITTO DI VOTO.

ART. 37) - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA.

L'ASSEMBLEA È PRESIDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN SUA ASSENZA, DAL VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DA PERSONA DESIGNATA DALL'ASSEMBLEA STESSA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

LA NOMINA DEL SEGRETARIO È FATTA DALL'ASSEMBLEA CON LA MAGGIORANZA DEI VOTI PRESENTI. IL SEGRETARIO PUÒ ESSERE UN NON SOCIO.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA VERIFICA LA REGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE, ACCERTA L'IDENTITÀ E LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI, REGOLA IL SUO SVOLGIMENTO ED ACCERTA I RISULTATI DELLE VOTAZIONI.

IL VERBALE DELLE ASSEMBLEE IN SEDE STRAORDINARIA DEVE ESSERE REDATTO DA UN NOTAIO.

ART. 38) - ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA.

L'ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA, PER LA QUALE VALGONO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME FISSATE PER LE ASSEMBLEE DEI SOCI, VIENE CONVOCATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA O DAL RAPPRESENTANTE COMUNE QUANDO LO RITENGANO NECESSARIO O QUANDO NE SIA FATTA RICHIESTA DA ALMENO UN TERZO DEI POSSESSORI DI TITOLI NOMINATIVI .

PER PARTECIPARE ALLE ASSEMBLEE SPECIALI I POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA DEVONO DEPOSITARE I TITOLI, QUALORA EMESSI, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA PRESSO LA SEDE SOCIALE.

L'ASSEMBLEA DELIBERA SULLE MATERIE AD ESSA ATTRIBUITE DALLA LEGGE.

IL RAPPRESENTANTE COMUNE PUÒ ESAMINARE I LIBRI SOCIALI DELLA COOPERATIVA E CHIEDERNE ESTRATTI; PUÒ INOLTRE ASSISTERE ALLE ASSEMBLEE DEI SOCI CON FACOLTÀ DI IMPUGNARE LE DELIBERAZIONI; DEVE PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA SPECIALE E TUTELARE GLI INTERESSI COMUNI DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA NEI RAPPORTI CON LA SOCIETÀ.

SEZIONE II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 39) - NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI COMPONE DA TRE A TREDICI CONSIGLIERI ELETTI DALL'ASSEMBLEA GENERALE.

LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI È SCELTA TRA I SOCI LAVORATORI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RESTA IN CARICA DA UNO A TRE ESERCIZI, SECONDO LA DECISIONE DI VOLTA IN VOLTA PRESA DALL'ASSEMBLEA; IN OGNI CASO GLI AMMINISTRATORI SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA.

SPETTA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE, DETERMINARE IL COMPENSO DOVUTO A QUELLI DEI SUOI MEMBRI CHE SIANO INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE IN CONFORMITÀ DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO I LIMITI COMPLESSIVI FISSATI DALL'ASSEMBLEA.

IL CONSIGLIO ELEGGE NEL SUO SENO IL PRESIDENTE E IL VICE-PRESIDENTE; PUÒ DELEGARE, DETERMINANDO NELLA DELIBERAZIONE, PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI A UNO DEGLI AMMINISTRATORI, OPPURE A UN COMITATO ESECUTIVO; IN OGNI CASO NON POTRANNO ESSERE OGGETTO DI DELEGA, OLTRE ALLE MATERIE DI CUI ALL'ARTICOLO 2381 DEL CODICE CIVILE, ANCHE I POTERI IN MATERIA DI AMMISSIONE, DI RECESSO E DI ESCLUSIONE DEI SOCI E LE DECISIONI CHE INCIDONO SUI RAPPORTI MUTUALISTICI CON I SOCI.

GLI AMMINISTRATORI DELEGATI E IL COMITATO ESECUTIVO DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO, OVE NOMINATI, CURANO CHE L'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE SIA ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA E RIFERISCONO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E AL COLLEGIO SINDACALE, SE NOMINATO, ALMENO UNA VOLTA OGNI CENTOTTANTA GIORNI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE, NONCHÉ SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI E CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ E DALLE SUE CONTROLLATE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI RICEVUTE, VALUTA L'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE DELLA SOCIETÀ. QUANDO ELABORATI, ESAMINA I PIANI STRATEGICI, INDUSTRIALI E FINANZIARI DELLA SOCIETÀ E VALUTA, SULLA BASE DELLA RELAZIONE DEGLI EVENTUALI ORGANI DELEGATI, IL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE.

ESSI SONO TENUTI AD AGIRE IN MODO INFORMATO; CIASCUN AMMINISTRATORE PUÒ CHIEDERE AGLI ORGANI EVENTUALMENTE DELEGATI CHE IN CONSIGLIO SIANO FORNITE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ.

ART. 40) - COMPETENZA E RIUNIONI.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È INVESTITO, IN VIA ESCLUSIVA, DI TUTTI I POTERI PER LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA COOPERATIVA, NEL RISPETTO, IN OGNI CASO, DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 2512 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI MUTUALITÀ PREVALENTE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È CONVOCATO DAL PRESIDENTE TUTTE LE VOLTE NELLE QUALI VI SIA MATERIA SU CUI DELIBERARE, OPPURE QUANDO NE SIA FATTA DOMANDA DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.

LA CONVOCAZIONE È FATTA A MEZZO LETTERA O FAX, DA SPEDIRSI NON MENO DI CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA, E, NEI CASI URGENTI, A MEZZO TELEGRAMMA O POSTA ELETTRONICA IN MODO CHE I CONSIGLIERI E I SINDACI EFFETTIVI NE SIANO INFORMATI ALMENO 24 ORE PRIMA DELLA RIUNIONE.

RIENTRANO TRA I COMPITI DEL PRESIDENTE IL COORDINAMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ PROVVEDERE AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI.

LE ADUNANZE SONO VALIDE QUANDO VI INTERVENGA LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA.

LA PRESENZA ALLE RIUNIONI PUÒ AVVENIRE ANCHE MEDIANTE TELECONFERENZA.

È AMMESSA LA POSSIBILITÀ CHE LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSANO SVOLGERSI ANCHE PER TELECONFERENZA, VIDEOCONFERENZA, COMUNICAZIONE VIDEOSCRITTA IN TEMPO REALE (CHAT), SECONDO APPOSITO REGOLAMENTO DELIBERATO DAL CDA. TALE REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITÀ DEL COLLEGAMENTO, LE FORMALITÀ RICHIESTE PER LA VERIFICA DEL NUMERO LEGALE, PER L'ADOZIONE E VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI.

IN PARTICOLARE, IL REGOLAMENTO DEVE CONSENTIRE CHE TUTTI I PARTECIPANTI POSSANO ESSERE IDENTIFICATI E CHE SIA LORO CONSENTITO DI SEGUIRE LA DISCUSSIONE E DI INTERVENIRE IN TEMPO REALE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI AFFRONTATI; VERIFICANDOSI TALI PRESUPPOSTI, IL CONSIGLIO SI CONSIDERA TENUTO NEL LUOGO IN CUI SI TROVA IL PRESIDENTE E DOVE DEVE PURE TROVARSI IL SEGRETARIO DELLA RIUNIONE, ONDE CONSENTIRE LA STESURA E LA SOTTOSCRIZIONE DEL VERBALE SUL RELATIVO LIBRO.

LE DELIBERAZIONI SONO PRESE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI. LE VOTAZIONI SONO PALESI. LA PARITÀ DI VOTI COMPORTA LA REIEZIONE DELLA PROPOSTA.

OGNI AMMINISTRATORE DEVE DARE NOTIZIA AGLI ALTRI AMMINISTRATORI E AL COLLEGIO SINDACALE DI OGNI INTERESSE CHE, PER CONTO PROPRIO O DI TERZI, ABBIA IN UNA DETERMINATA OPERAZIONE DELLA SOCIETÀ, PRECISANDONE LA NATURA, I TERMINI, L'ORIGINE E LA PORTATA; SE SI TRATTA DI AMMINISTRATORE DELEGATO DEVE ALTRESÌ ASTENERSI DAL COMPIERE L'OPERAZIONE, INVESTENDO DELLA STESSA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

NEI CASI PREVISTI DAL PRECEDENTE COMMA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEVE ADEGUATAMENTE MOTIVARE LE RAGIONI E LA CONVENIENZA PER LA SOCIETÀ DELL'OPERAZIONE.

LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SONO PRESE IN CONFORMITÀ DELLA LEGGE E DELLO STATUTO POSSONO ESSERE IMPUGNATE ENTRO NOVANTA GIORNI DAL COLLEGIO SINDACALE, DAGLI AMMINISTRATORI ASSENTI O DISSENZIENTI; POSSONO ALTRESÌ ESSERE IMPUGNATE DAI SOCI LE DELIBERAZIONI LESIVE DEI LORO DIRITTI.

GLI AMMINISTRATORI, IN OCCASIONE DELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DEVONO INDICARE SPECIFICAMENTE NELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 2428 DEL CODICE CIVILE, I CRITERI SEGUITI NELLA GESTIONE SOCIALE PER IL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO, NONCHÉ LE RAGIONI DELLE DETERMINAZIONI ASSUNTE CON RIGUARDO ALL'AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI.

L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI PUÒ ESSERE ESERCITATA DA SOCI CHE RAPPRESENTINO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE.

ART. 41) - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.

QUALORA VENGA A MANCARE UNO O PIÙ CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, IL CONSIGLIO PROVVEDE A SOSTITUIRILI NEI MODI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2386 DEL CODICE CIVILE, PURCHÉ LA MAGGIORANZA SIA SEMPRE COSTITUITA DA SOCI LAVORATORI E COMUNQUE DA AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA.

SE VIENE MENO LA MAGGIORANZA DEGLI AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, QUELLI RIMASTI IN CARICA DEVONO CONVOCARE L'ASSEMBLEA PERCHÉ PROVVEDA ALLA SOSTITUZIONE DEI MANCANTI; GLI AMMINISTRATORI COSÌ NOMINATI SCADONO INSIEME CON QUELLI INCARICATI ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA.

ART. 42) – PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA E LA FIRMA SOCIALE.

IL PRESIDENTE PERCIÒ È AUTORIZZATO A RISCOUTERE, DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O DA PRIVATI, PAGAMENTI DI OGNI NATURA ED A QUALSIASI TITOLO, RILASCIANDONE LIBERATORIE QUIETANZE.

EGLI HA ANCHE LA FACOLTÀ DI NOMINARE AVVOCATI E PROCURATORI NELLE LITI ATTIVE E PASSIVE RIGUARDANTI LA SOCIETÀ DAVANTI A QUALSIASI AUTORITÀ GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA, ED IN QUALUNQUE GRADO DI GIURISDIZIONE.

PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PUÒ DELEGARE PARTE DEI PROPRI POTERI, AL VICE-PRESIDENTE O A UN MEMBRO DEL CONSIGLIO, NONCHÉ, CON SPECIALE PROCURA, A DIPENDENTI DELLA SOCIETÀ E/O A SOGGETTI TERZI.

IL PRESIDENTE CONVOCA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO, NE COORDINA I LAVORI E PROVVEDE AFFINCHÉ ADEGUATE INFORMAZIONI SULLE MATERIE ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO VENGANO FORNITE A TUTTI I CONSIGLIERI.

LA FIRMA DEL VICE PRESIDENTE FA FEDE NEI CONFRONTI DEI TERZI DELL'ASSENZA O DELL'IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

SEZIONE III – COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

ART. 43) - COLLEGIO SINDACALE -NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA.

IL COLLEGIO SINDACALE, QUALORA NOMINATO DALL'ASSEMBLEA A NORMA DEL PRECEDENTE ART. 30, SI COMPONE DI TRE MEMBRI EFFETTIVI E DUE SUPPLEMENTI, TUTTI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI LEGGE.

I SINDACI SUPPLEMENTI SONO DESTINATI A SUBENTRARE IN ORDINE DI ANZIANITÀ, E SEMPRE NEL RISPETTO DEI REQUISITI DI LEGGE, AGLI EFFETTIVI CHE EVENTUALMENTE SI RENDESSERO INDISPONIBILI NEL CORSO DEL MANDATO.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE È NOMINATO DALL'ASSEMBLEA.

I SINDACI RESTANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI, E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELLA CARICA. LA CESSAZIONE DEI SINDACI PER SCADENZA DEL TERMINE HA EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL COLLEGIO È STATO RICOSTITUITO.

ART. 44) - COMPETENZA E RIUNIONI.

IL COLLEGIO SINDACALE VIGILA SULL'OSSERVANZA DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE ED IN PARTICOLARE SULL'ADEGUATEZZA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADOTTATO DALLA SOCIETÀ E SUL SUO CONCRETO FUNZIONAMENTO.

AL COLLEGIO SINDACALE PUÒ ESSERE AFFIDATO IL CONTROLLO CONTABILE DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2409 BIS, TERZO COMMA, CODICE CIVILE.

IL COLLEGIO DEVE RIUNIRSI ALMENO OGNI NOVANTA GIORNI E DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEVE REDIGERSI VERBALE SOTTOSCRITTO DAGLI INTERVENUTI.

IL COLLEGIO SINDACALE È REGOLARMENTE COSTITUITO CON LA PRESENZA DELLA MAGGIORANZA DEI SINDACI E DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI.

I SINDACI DEVONO ASSISTERE ALLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLE ASSEMBLEE E ALLE RIUNIONI DEL COMITATO ESECUTIVO OVE NOMINATO.

IN CASO DI OMISSIONE O DI INGIUSTIFICATO RITARDO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI, IL COLLEGIO SINDACALE DEVE CONVOCARE L'ASSEMBLEA ED ESEGUIRE LE PUBBLICAZIONI PRESCRITTE DALLA LEGGE. PUÒ ALTRESÌ, PREVIA COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONVOCARE L'ASSEMBLEA QUALORA NELL'ESPLETAMENTO DEL SUO INCARICO RAVVISI FATTI CENSURABILI DI RILEVANTE GRAVITÀ E VI SIA URGENTE NECESSITÀ DI PROVVEDERE.

I SINDACI, IN OCCASIONE DELLA APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO, DEVONO INDICARE SPECIFICAMENTE NELLA RELAZIONE PREVISTA DALL'ART. 2429 DEL CODICE CIVILE I CRITERI SEGUITI NELLA

GESTIONE SOCIALE PER IL PERSEGUIMENTO DELLO SCOPO MUTUALISTICO. DOVRANNO, INOLTRE, DOCUMENTARE LA CONDIZIONE DI PREVALENZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2513 DEL CODICE CIVILE.

I SINDACI POSSONO IN OGNI MOMENTO PROCEDERE, ANCHE INDIVIDUALMENTE, AD ATTI DI ISPEZIONE E CONTROLLO, OLTRE AD EFFETTUARE GLI ACCERTAMENTI PERIODICI. DI OGNI ISPEZIONE, ANCHE INDIVIDUALE, DOVRÀ COMPILARSI VERBALE DA INSERIRSI NELL'APPOSITO LIBRO.

L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEI SINDACI PUÒ ESSERE ESERCITATA DA SOCI CHE RAPPRESENTINO UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE.

LA DENUNZIA AL TRIBUNALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2409 DEL CODICE CIVILE PUÒ ESSERE PROMOSSA DA ALMENO UN DECIMO DEI SOCI.

ART. 45) - CONTROLLO CONTABILE.

IL CONTROLLO CONTABILE È ESERCITATO DA UN REVISORE CONTABILE O DA UNA SOCIETÀ DI REVISIONE. L'INCARICO DI CONTROLLO CONTABILE È CONFERITO DALL'ASSEMBLEA, SENTITO IL COLLEGIO SINDACALE OVE NOMINATO; L'ASSEMBLEA DETERMINA IL CORRISPETTIVO SPETTANTE AL REVISORE O ALLA SOCIETÀ DI REVISIONE PER L'INTERA DURATA DELL'INCARICO.

L'INCARICO HA DURATA DI TRE ESERCIZI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO AL TERZO ESERCIZIO DELL'INCARICO.

NEL CASO DI SOCIETÀ DI REVISIONE I REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ, COMPATIBILITÀ E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO CON RIFERIMENTO AI SOCI DELLA MEDESIMA ED AI SOGGETTI INCARICATI DELLA REVISIONE.

IL REVISORE O LA SOCIETÀ INCARICATI DEL CONTROLLO CONTABILE:

1) VERIFICA NEL CORSO DELL'ESERCIZIO E CON PERIODICITÀ ALMENO TRIMESTRALE, LA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITÀ SOCIALE E LA CORRETTA RILEVAZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI DEI FATTI DI GESTIONE;

2) VERIFICA SE IL BILANCIO DI ESERCIZIO E, OVE REDATTO, IL BILANCIO CONSOLIDATO CORRISPONDONO ALLE RISULTANZE DELLE SCRITTURE CONTABILI E DEGLI ACCERTAMENTI ESEGUITI E SE SONO CONFORMI ALLE NORME CHE LI DISCIPLINANO;

3) ESPRIME CON APPOSITA RELAZIONE UN GIUDIZIO SUL BILANCIO DI ESERCIZIO E SUL BILANCIO CONSOLIDATO, OVE REDATTO.

RICORRENDO I PRESUPPOSTI DI CUI ALL'ART.2409-BIS DEL CODICE CIVILE, L'ASSEMBLEA POTRÀ AFFIDARE IL CONTROLLO CONTABILE AL COLLEGIO SINDACALE, OVE QUESTO SIA NOMINATO.

TITOLO VII° DISPOSIZIONI VARIE

ART. 46) – SCIoglimento.

NEL CASO SI VERIFICHINO UNA CAUSA DI SCIoglimento DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA, GLI AMMINISTRATORI NE DARANNO NOTIZIA MEDIANTE ISCRIZIONE DI UNA CORRISPONDENTE DICHIARAZIONE PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

VERIFICATA LA RICORRENZA DI UNA CAUSA DI SCIoglimento DELLA COOPERATIVA O DELIBERATO LO SCIoglimento DELLA STESSA, L'ASSEMBLEA, CON LE MAGGIORANZE PREVISTE PER LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO, DISPORRÀ IN MERITO A:

- a) IL NUMERO DEI LIQUIDATORI E LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO IN CASO DI PLURALITÀ DI LIQUIDATORI;
- b) LA NOMINA DEI LIQUIDATORI, CON INDICAZIONE DI QUELLI CUI SPETTA LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ;
- c) I CRITERI IN BASE AI QUALI DEVE SVOLGERSI LA LIQUIDAZIONE; I POTERI DEI LIQUIDATORI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA CESSIONE DELL'AZIENDA SOCIALE, DI RAMI DI ESSA, OVVERO ANCHE DI SINGOLI BENI O DIRITTI, O BLOCCHI DI ESSI; GLI ATTI NECESSARI PER LA CONSERVAZIONE DEL VALORE DELL'IMPRESA, IVI COMPRESO IL SUO ESERCIZIO PROVVISORIO, ANCHE DI SINGOLI RAMI, IN FUNZIONE DEL MIGLIORE REALIZZO.

LA SOCIETÀ POTRÀ, IN QUALUNQUE MOMENTO, REVOCARE LO STATO DI LIQUIDAZIONE, OCCORRENDO PREVIA ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DI SCIoglimento, CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ASSUNTA CON LE MAGGIORANZE PREVISTE DAL PRECEDENTE ARTICOLO 35 DEL PRESENTE STATUTO.

I SOCI CHE NON ABBIANO CONCORSO ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE HANNO DIRITTO DI RECEDERE.

ART. 47) - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE.

IN CASO DI SCIoglimento DELLA COOPERATIVA VI È L'OBBLIGO DI DEVOLUZIONE DELL'INTERO PATRIMONIO SOCIALE AI FONDI MUTUALISTICI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE, DEDOTTI NELL'ORDINE:

- a) IL RIMBORSO DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI;
- b) IL RIMBORSO DEI CONFERIMENTI EFFETTUATI DAI SOCI SOVVENTORI, EVENTUALMENTE RIVALUTATI E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI;
- c) IL RIMBORSO DELLE QUOTE VERSATE DAI SOCI LAVORATORI, EVENTUALMENTE RIVALUTATE E I DIVIDENDI EVENTUALMENTE MATURATI;
- d) IL RIMBORSO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI, QUALORA EMESSI;
- e) L'ASSEGNAZIONE AI POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI DELLA RISERVA DIVISIBILE EVENTUALMENTE COSTITUITA ED A LORO RISERVATA.

ART. 48) - CONCILIAZIONE ED ARBITRATO.

TUTTE LE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO RAPPORTI SOCIALI, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA VALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI, PROMOSSE DA O CONTRO I SOCI, DA O CONTRO LA SOCIETÀ, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIALI, DOVRANNO ESSERE OGGETTO DI UN TENTATIVO PRELIMINARE DI CONCILIAZIONE, SECONDO IL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, CON GLI EFFETTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 38 SS. DEL D.LGS. 5/2003.

OGNI CONTROVERSIA NON RISOLTA TRAMITE CONCILIAZIONE, COME PREVISTA DAL PRESENTE ARTICOLO, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA O NEL DIVERSO PERIODO CHE LE PARTI CONCORDINO PER ISCRITTO, SARÀ DEFINITIVAMENTE RISOLTA MEDIANTE ARBITRATO RITUALE SECONDO DIRITTO, IN CONFORMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA, CHE PROVVEDERÀ ALLA NOMINA DELL'ARBITRO.

ART. 49) - DISPOSIZIONI FINALI.

LE CLAUSOLE MUTUALISTICHE, DI CUI AGLI ARTT. 25, 26, 27, 28 E 47 SONO INDEROGABILI E DEVONO ESSERE IN FATTO OSSERVATE.

PER QUANTO NON È PREVISTO DAL PRESENTE STATUTO VALGONO LE NORME DEL VIGENTE CODICE CIVILE E DELLE LEGGI SPECIALI SULLA COOPERAZIONE.

F.TO IVANO GAZZOTTI

F.TO ANDREA ERRANI NOTAIO

Copia su formato informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del DLGS n. 82 del 7.3.2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese.

ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22.2.2007 MEDIANTE M.U.I.